

Allegato 2 – Deliberazione del Comitato Nazionale Albo 20 luglio 2009

Allegato 2

1. Qualificazione degli addetti

La formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico.

Il requisito della avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e della domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta e deve essere aggiornato nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di revisione dell'iscrizione.

La formazione è inoltre effettuata almeno nei casi di:

- a) nuove assunzioni;
- b) assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l'impresa in altre mansioni;
- c) applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta.

All'assunzione della gestione dei centri di raccolta, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo sono effettuate sessioni di informazione e addestramento degli addetti riguardanti le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché le prassi e le procedure applicate presso il centro di raccolta, con particolare riferimento ai requisiti tecnico gestionali stabiliti all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche.

1.1 Formazione

Sono tenuti, a carico del soggetto richiedente l'iscrizione, corsi di formazione degli addetti secondo le seguenti modalità:

- **contenuti dei corsi di formazione:**
 - 1) Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
 - 2) Le responsabilità nella gestione dei rifiuti.
 - 3) Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti.
 - 4) Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti.
 - 5) L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
 - 6) Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti.
 - 7) I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche.
 - 8) Compiti dell'addetto al centro di raccolta e rapporti con l'utenza.
 - 9) Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente.
 - 10) Pratiche di disinfestazione.
- i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso della qualificazione di cui all'articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.
- i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.
- ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti.
- nell'arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento.
- ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo.

2. Attestazioni

Le attività di formazione e addestramento sono attestate dal responsabile tecnico utilizzando i modelli di cui all'allegato 2a e 2b. Tali modelli, debitamente compilati e sottoscritti, sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente o iscritto.

Alla domanda d'iscrizione, alla domanda di revisione dell'iscrizione e alla domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta formazione. A tal fine è utilizzato il modello di cui all'allegato 2c.

L'attestazione d'idoneità rilasciata a seguito della frequenza al modulo di base dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO, sostituisce la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 1.1.